

Delibera di Giunta - N.ro 2008/1255 - approvato il 28/7/2008

**Oggetto: ASPETTI DELLA NORMATIVA AMBIENTALE IN RELAZIONE AGLI
IMPIANTI DI BIOGAS DI PICCOLA O MICRO COGENERAZIONE: PRIMI
INDIRIZZI AGLI ENTI LOCALI PER UNIFORMARE I PROCEDIMENTI.**

Prot. n. (SSA/08/180218)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energie"
- la Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4;
- il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38"
- la Legge regionale 23/12/2004 n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono

soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge regionale n. 26/2004, le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente sono in capo alla Provincia;
- che ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 387/2003, all'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2 - comma 1, lettere b) e c) - per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui al medesimo art. 12;
- che ai sensi del più volte citato art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 come modificato dalla Legge n. 239/2004, per la costruzione e l'esercizio degli impianti di piccola cogenerazione ossia di potenzialità inferiore ad un MegaWatt elettrici (MWe) e di microcogenerazione ovvero di potenzialità inferiore a 50 KiloWatt elettrici (KWe), occorre definire procedure autorizzative semplificate;
- che il comma 161 dell'art. 2 dalla Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), ad integrazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, introduce potenze "soglia" per le diverse forme di energia rinnovabile, interpretate come valori massimi al di sotto dei quali non è necessaria alcuna autorizzazione alla costruzione e gestione dell'impianto, e che per il biogas il limite indicato è pari a 250 kWe;
- che il comma 158 del citato art. 2 dalla Legge 244/2007 indica espressamente che a tali impianti si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del testo Unico in materia di edilizia (DPR 380/01);

Rilevato che le disposizioni sopra richiamate sanciscono, da un lato, la necessità di prevedere percorsi autorizzativi semplificati per gli impianti di potenza inferiore ad 1MWe, e dall'altro (D.Lgs. 387/2003) dispongono che l'autorizzazione unica deve essere ottenuta da tutti gli impianti che necessitano di autorizzazioni per la loro installazione e che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, siano esse rifiuti, colture vegetali energetiche, sottoprodotti, effluenti zootecnici, fanghi di depurazione, ecc.;

Ritenuto che per garantire la corretta applicazione del disposto di cui all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 387/2003 e del D.Lgs. 8 febbraio 2007 n. 20 occorra individuare in maniera univoca le casistiche per le quali la costruzione e l'esercizio degli impianti, pur impiegando fonti rinnovabili, non è soggetta ad autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e che al riguardo i criteri da utilizzare debbano essere i seguenti:

- a) impianti non assoggettati alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e non soggetti alla Parte IV del D.Lgs. n.152/06 in quanto alimentati da biogas ottenuto da processi di digestione anaerobica che utilizzano biomasse non classificate rifiuti;
- b) impianti non inseriti in AIA che pur assoggettati alle disposizioni di cui alla Parte V del D.Lgs. n.152/2006 non devono richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, se ed in quanto di potenza termica complessiva inferiore o uguale a 3 MW, alimentati da biogas prodotto da biomasse non classificate "rifiuti" (art. 269, comma 14, lettera e));
- c) impianti di cui alle precedenti lettere a) e b) nei quali i residui liquidi del processo di digestione anaerobica (digestato) siano destinati all'utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" e della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 16 gennaio 2007 n. 96 "Attuazione del Decreto 7 aprile 2006 - Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola"

Dato atto che, in forza delle disposizioni vigenti, occorre prevedere, da un lato, un procedimento semplificato per gli impianti di potenzialità compresa tra 250 kWe e 1 Mwe, e, dall'altro, un procedimento autorizzativo ordinario ai sensi del D.Lgs. 387/2003 per i restanti casi, delineando criteri oggettivi e coerenti con le finalità delle norme citate per differenziare i rispettivi procedimenti amministrativi;

Dato atto inoltre:

- che nei processi di digestione anaerobica (DA) finalizzata alla produzione di biogas per alimentare impianti di produzione di energia, sono di norma utilizzate biomasse di origine agricola aventi le caratteristiche di seguito indicate:
 - a) "Effluenti d'allevamento palabili/non palabili", così come definiti nel DM 7 aprile 2006".
Ai sensi del comma. 1) lett. b) punto 5 dell'art. 185 del D.Lgs 152/2006, tali biomasse, denominate "*materie fecali*", sono da considerare rifiuti agricoli che non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del citato D.Lgs. 152/2006, purché siano utilizzate nell'attività agricola e non siano pericolose;
 - b) "Residui delle coltivazioni, come paglie, stocchi, colletti di barbabietola, ecc. e residui delle imprese agricole di cui al punto 7a dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali".

Ai sensi del comma 1, lett. b), punto 5 dell'art. 185 D.Lgs. n.152/2006, tali biomasse sono rifiuti agricoli denominati "*Sostanze naturali e non pericolose*" che non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del citato decreto legislativo, purché siano utilizzate nell'attività agricola;

- c) "Residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'industria agroalimentare".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 185 D.Lgs. n. 152/2006, tali biomasse possono essere "*sottoprodotti*" se utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre biogas e se rispettano le condizioni di cui alla lettera p), comma 1 dell'art.183 dello stesso decreto legislativo;

- d) "Sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano di categoria 3 ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002, derivanti dalle operazioni di trasformazione o valorizzazione effettuate dall'industria agroalimentare, o dalle imprese agricole di cui al punto 7b dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali".

Tali sottoprodotti non rientrano nel campo d'applicazione della normativa "rifiuti", perché sostanze naturali e non pericolose regolate, per quanto riguarda il trasporto e il processo di DA, dal Reg. CE n. 1774/2002, le cui disposizioni normative assicurano tutela ambientale e sanitaria, come richiesto dal comma 1, lett. b) dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006;

- e) "Prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, ecc. prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad un impianto di DA per ricavarne energia in forma di biogas".

Tali prodotti sono soggetti alla normale disciplina del trasporto merci (bolla di accompagnamento);

- che la DA per ricavare energia da tali biomasse è attività agricola ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e del D.Lgs. 99/2004;
- che la qualifica di Imprenditore Agricolo resta univocamente definita dall'art. 2135 del Codice civile;

Ritenuto necessario emanare alcuni primi indirizzi alle Province ed ai Comuni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di digestione anaerobica finalizzati alla produzione di energia, al fine di garantire omogeneità di comportamento nel territorio regionale ed univocità nei procedimenti amministrativi e un esercizio coordinato, da parte degli Enti coinvolti, delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 26/2004;

Dato atto della proposta tecnica elaborata dai competenti Servizi regionali, con il supporto tecnico del Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia e che gli stessi rispondono, nelle finalità e nei contenuti, alle esigenze fin qui richiamate, consentendo per gli aspetti trattati di orientare i procedimenti amministrativi da attivarsi da parte delle Province e dei Comuni per la realizzazione degli impianti in argomento;

Rilevato:

- che tale proposta comprende i criteri per l'applicazione delle procedure semplificate previste dal D.Lgs. n. 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni, comprensive delle situazioni nelle quali il processo di DA prevede l'utilizzo di biomasse di origine agricola ed il soggetto titolare dell'impianto stesso è da ricondursi ad un imprenditore agricolo o società agricola o altro imprenditore;
- che essa è finalizzata anche a disciplinare in modo corretto l'uso agronomico del digestato, perseguendo il giusto rapporto tra azoto e terreno agrario e monitorando eventuali flussi di biomasse provenienti dai territori diversi rispetto a quelli in cui è insediato l'impianto;

Dato atto, altresì, che le indicazioni contenute nella proposta esplicitano le procedure e le rispettive motivazioni relativamente ai seguenti aspetti:

1. Le situazioni per le quali non deve essere avviata la procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003

Fatto salvo quanto previsto per le attività soggette ad AIA, rientrano in questo ambito i casi in cui il soggetto titolare dell'impianto di digestione anaerobica è un imprenditore agricolo ovvero altro imprenditore e l'impianto risulti di potenza termica nominale pari o inferiore a 3 MW o di potenza elettrica nominale pari o inferiore a 1 MWe, alimentato da biogas ottenuto da materiali non soggetti alle disposizioni in materia di rifiuti. In tal caso la realizzazione dell'impianto è da ricondursi ad un Progetto Edilizio da sottoporre ad "Autorizzazione edilizia/Permesso a costruire". Le procedure di approvazione sono demandate allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). L'autorizzazione unica finale da rilasciarsi da parte del Comune è "comprensiva" degli atti assunti dalle altre Amministrazione coinvolte nel procedimento.

2. Le situazioni per le quali deve essere avviata la procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003

Fatte salve le disposizioni in materia di AIA, rientrano in questo ambito le seguenti casistiche:

- il soggetto titolare dell'impianto di digestione anaerobica è imprenditore agricolo o altro imprenditore e l'impianto che si intende realizzare ha una potenza termica

nominale superiore a 3 MW o potenza elettrica nominale superiore a 1 MWe, indipendentemente dalla natura dei materiali organici utilizzati nel processo di digestione (sia rifiuti che materiali che non si configurino come tali);

- il soggetto titolare dell'impianto di digestione anaerobica è imprenditore agricolo o altro imprenditore e l'impianto che si intende realizzare ha una potenza termica nominale pari o inferiore a 3 MW o potenza elettrica nominale pari o inferiore a 1 Mwe, ma sottopone a digestione materiali organici classificati come "rifiuti" ai sensi del DLgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
- l'ubicazione degli impianti da realizzare ricadano nei territori degli agglomerati classificati a rischio dei Piani provinciali di Risanamento dell'Atmosfera.

In forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge regionale n. 26/2004, sono in capo alla Provincia le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, comprese le autorizzazioni uniche di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Resta inteso che il meccanismo della procedura autorizzativa unificata con il ricorso alla Conferenza dei servizi non esonera dal rispetto dei requisiti previsti dalle norme specifiche di tutela ambientale, a cui occorre comunque adeguarsi per i singoli ambiti (emissioni, gestioni rifiuti, scarichi liquidi, ecc.). Attraverso la procedura unificata si persegue la finalità di rimandare ad una unica "sede" (la conferenza dei servizi) l'approfondimento di tutti gli aspetti da parte dell'insieme dei soggetti coinvolti, in modo da garantire, tra l'altro, il rilascio dell'autorizzazione unica entro tempi certi (180 giorni).

3. Le situazioni per le quali non deve essere avviata la procedura autorizzativa unica di cui al D.Lgs. 387/2003 in quanto oggetto di esonero al di sotto di predefinite "potenze soglia", per alcune forme di energia rinnovabile

Per impianti alimentati a biogas tale soglia è pari a 250 KW. Ne consegue che per potenze inferiori al medesimo valore non è necessaria alcuna autorizzazione alla costruzione e gestione dell'impianto. Come previsto dal comma 158, lettera g dell'art.2) della Legge n. 224/2007, in questi casi trova applicazione la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del testo Unico in materia di edilizia (DPR 380/2001), nel rispetto delle disposizioni urbanistiche locali.

4. Le condizioni/valutazioni che qualificano il digestato in funzione delle diverse biomasse in ingresso al processo di

digestione anaerobica e ne giustificano l'utilizzo in agricoltura

Ai sensi del comma 1 lett. b), punto 5 dell'art. 185 D.Lgs. 152/2006, tutte le biomasse dalla lettera "a" alla lettera "e" indicate in precedenza sono classificabili come "materie fecali" e "Sostanze naturali e non pericolose" provenienti da un'attività agricola.

Il digestato risultante da processo di digestione anaerobica, mantenendo inalterato il contenuto in azoto rispetto alle biomasse in ingresso si qualifica a tutti gli effetti come un fertilizzante organico. Come tale, pertanto, può trovare applicazione ai terreni agricoli nel rispetto delle disposizioni del Decreto 7 aprile 2006 e, in particolare, dell'art. 10 per le applicazioni nelle Zone non Vulnerabili da nitrati, e dell'art. 28 per le applicazioni nelle Zone Vulnerabili

Ritenuto, pertanto, di approvare gli indirizzi contenuti nella suddetta proposta nella formulazione di cui agli Allegati I e II, parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;

Richiamate:

- la L.R. n. 43/2001, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- la propria deliberazione n. 450/2007, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, e del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Dott. Giuseppe Bortone, ai sensi dei citati articolo di legge e deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile e dell'Assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- 1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa l'Allegato I "Aspetti della normativa ambientale in relazione agli impianti di biogas di piccola o micro cogenerazione: primi indirizzi agli enti locali per uniformare i procedimenti" e l'Allegato II "Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto", che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

- - -

ASPETTI DELLA NORMATIVA AMBIENTALE IN RELAZIONE AGLI IMPIANTI DI BIOGAS DI PICCOLA O MICRO COGENERAZIONE: PRIMI INDIRIZZI AGLI ENTI LOCALI PER UNIFORMARE I PROCEDIMENTI

Con questo documento si intendono fornire agli Enti locali primi indirizzi per uniformare le procedure amministrative relative all'installazione e alla gestione di impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole e agroindustriali. Nel testo sono considerate le norme di carattere più strettamente ambientale (relative alle emissioni in atmosfera, ai rifiuti e alle acque) con particolare riferimento ad impianti di imprese agricole, come definite dal rinnovato art.2135 del C.C., a supporto dell'attuazione della Misura 121 e della Misura 311 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013, che prevedono, tra l'altro, aiuti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalla L.R. 23/12/2004, n.26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia". Tali Misure si collegano, inoltre, ai provvedimenti di carattere agroambientale relativi all'impiego degli effluenti zootecnici e al recupero di matrici organiche prodotte dal sistema agroalimentare, al fine di limitare perdite di inquinanti nelle acque.

Si precisa, tuttavia, che gli indirizzi procedurali riportati nel presente testo non sono concepiti esclusivamente per il settore agricolo.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Definizioni:

Ai sensi del presente documento si intende per:

- piccola cogenerazione: impianti di potenza inferiore a 1 MWe
- microcogenerazione: impianti di potenza inferiore a 50 kWe

Il D. Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energie" prevede per gli impianti di piccola cogenerazione (<1 MWe) e di microcogenerazione (<50 KWe) la definizione di procedure autorizzative semplificate ai sensi del comma 86, art. 1, della L.239/2004.

La Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) in proposito (al comma 161 dell'art. 2) individua potenze "soglia" (cfr. Tabella A

da inserire nell'art 12 del D. Lgs. 387/03) per le diverse forme di energia rinnovabile, e stabilisce per il biogas il valore di 250 kW come limite al di sotto del quale non è necessaria alcuna autorizzazione alla costruzione e gestione dell'impianto. La norma, al comma 158, lettera g dell'art. 2, indica espressamente che a tali impianti si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del testo Unico in materia di edilizia (DPR 380/01).

Il precedente D.Lgs. 387/2003 (come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296) recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", in merito prevede - all'art. 12 comma 3 - la procedura autorizzativa mediante convocazione della Conferenza dei Servizi; al comma 5 lo stesso art. 12, peraltro, sembra considerare la possibilità di deroga dall'autorizzazione per quegli impianti per i quali "non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione".

L'"autorizzazione unica" alla costruzione e alla gestione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) è rilasciata dalla Regione (o dall'ente a ciò delegato) nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente del paesaggio ecc., a seguito di una Conferenza dei servizi a cui partecipano tutte le Amministrazioni coinvolte (art. 12, commi 3 e 4).

Per quanto attiene alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la parte seconda del D.lgs.152/06, non prevede VIA per gli impianti di biogas di potenza inferiore a 50 MW termici o impianti diversi non industriali.

Al di là di quanto prevede il comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, da questa prima lettura della normativa, emerge con chiarezza che le procedure sono da definirsi in relazione ai livelli di potenza degli impianti:

- **entro 250 kWe di potenza:** denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del testo Unico in materia di edilizia (DPR 380/01);
- tra 250 kWe e 1 MWe: procedimento semplificato, da definirsi;
- > 1 MWe: procedimento autorizzativo ordinario ai sensi del D.Lgs 387/03.

Riguardo alle due ultime taglie di impianto è necessario delineare un criterio oggettivo e coerente con le finalità delle norme citate per differenziare i due percorsi.

Da un lato viene sancita la necessità di prevedere percorsi autorizzativi semplificati per gli impianti < 1MWe, dall'altro, ai sensi del D. Lgs 387/03, l'autorizzazione unica deve essere ottenuta da tutti gli impianti che necessitano di autorizzazioni per la loro installazione e che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, siano esse rifiuti, colture vegetali

energetiche, sottoprodotti, effluenti zootecnici, fanghi di depurazione, ecc..

Risulta implicito che il meccanismo della procedura autorizzativa unificata con il ricorso alla Conferenza dei servizi (introdotto dal DLgs 387/03) non esonera dal rispetto dei requisiti previsti dalle norme specifiche di tutela ambientale, a cui occorre comunque adeguarsi per i singoli ambiti (emissioni, gestione rifiuti, scarichi liquidi, ecc.); l'intento della procedura unificata è quello di rimandare ad una unica "sede" (un'unica conferenza dei servizi) l'approfondimento di tutti gli aspetti da parte di tutti i soggetti coinvolti, in modo da garantire, tra l'altro, il rilascio dell'autorizzazione unica entro tempi certi (180 giorni).

Gli unici casi in cui non deve essere richiesta l'autorizzazione unica ai sensi del DLgs 387/03 riguardano tutti quegli impianti che, pur impiegando fonti rinnovabili, non necessitano per la loro installazione di alcun tipo di autorizzazione (art. 12, comma 5).

Si tratta quindi di individuare tali casistiche (quelle che non richiedono alcun tipo di autorizzazione) analizzando:

- il contesto normativo entro cui si inseriscono le imprese agricole presso le quali si intendono realizzare gli impianti di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica;
- il contesto normativo di stretta pertinenza degli impianti di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica.

In merito al primo punto, occorre considerare i limiti dimensionali degli allevamenti zootecnici oltre i quali è richiesta l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L'inserimento di un impianto di digestione anaerobica degli effluenti zootecnici eventualmente addizionati con altro, si configura come una variante sostanziale, in quanto si riducono le emissioni in atmosfera (di metano, ammoniacale, ecc.).

In merito al secondo punto si rammenta che la Parte IV del DLgs 152/06 si applica ogni qual volta si trattano rifiuti; la Parte V dello stesso decreto si applica invece a qualunque attività che produce emissioni, pur prevedendo una serie di deroghe, che è qui doveroso ed essenziale precisare:

- gli impianti di potenza termica complessiva inferiore o uguale a 3 MW, se alimentati da biogas prodotto da biomasse non classificate "rifiuti" (art. 269, comma 14, lettera e), non devono richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, procedura che richiede la convocazione della conferenza dei servizi e successivo rilascio di specifico atto che permette di costruire ed esercire l'impianto conforme al progetto presentato;
- tali impianti devono comunque rispettare le prescrizioni di cui all'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 (art.

271 comma 1), ovvero i valori limite di emissione previsti nella parte III, punto 1.3 di tale allegato.

In tali situazioni, occorre fare riferimento alle normative locali e di settore (concessioni edilizie, permessi dei VVFF, scarichi idrici ecc.).

Alla luce di quanto sopra indicato e nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi:

- prevedere percorsi formali semplificati nel caso di impianti di digestione anaerobica da effluenti zootecnici, eventualmente addizionati di altro che non si configura comunque come "rifiuto";
- pianificare in modo corretto l'uso agronomico del digestato, perseguendo il giusto rapporto tra azoto e terreno agrario e monitorando eventuali flussi di biomasse varie provenienti da bacini diversi rispetto a quello in cui si insedierà l'impianto;

si definiscono le seguenti procedure.

2. PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE

Caso A)

Fatto salvo quanto stabilito dai Piani provinciali di Risanamento Atmosferico e per le attività soggette ad AIA, si prevede che la procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03 per il rilascio dell'autorizzazione unica **non sia avviata nei seguenti casi:**

- quando il soggetto titolare della gestione dell'impianto di digestione anaerobica è imprenditore agricolo e intende costruire un **impianto di potenza termica nominale pari o inferiore a 3 MW o di potenza elettrica nominale pari o inferiore a 1 MWe**, che produce energia elettrica a partire da biogas ottenuto NON DA RIFIUTI, ma da effluenti zootecnici, biomasse agricole, sottoprodotti animali ai sensi del Reg. 1774/2002, sottoprodotti vegetali ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 152/06;
- quando il soggetto titolare della gestione dell'impianto di digestione anaerobica è imprenditore diverso da quello indicato in precedenza, il quale intende costruire un **impianto di potenza termica nominale pari o inferiore a 3 MW o di potenza elettrica nominale pari o inferiore a 1 MWe**, che produce energia elettrica a partire da biogas ottenuto NON DA RIFIUTI, ma sottoprodotti animali ai sensi del Reg. 1774/2002, sottoprodotti vegetali ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 152/2006.

In tal caso, si prevede che il soggetto titolare presenti tutta la documentazione allo Sportello Unico del Comune in cui si intende realizzare l'impianto.

In sede di presentazione della pratica deve essere allegata una relazione tecnica che illustri nel dettaglio la gestione e la destinazione finale del digestato. In caso di uso agronomico dello stesso, occorre dimostrare di disporre della necessaria superficie agricola, in funzione della quantità totale di azoto in ingresso e delle colture praticate sulla base del PUA.

Caso B)

La procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per il rilascio dell'autorizzazione unica (fatto salvo l'esonero per gli impianti sino a 250 kWe), si prevede **nei seguenti casi:**

- quando l'impianto che si intende realizzare ha **potenza termica nominale superiore a 3 MW o potenza elettrica nominale superiore a 1 MWe**, indipendentemente dalla natura dei materiali organici trattati (sia rifiuti che materiali che non si configurino come tali) e dalla figura giuridica del soggetto titolare dell'impianto;
- quando il soggetto titolare della gestione dell'impianto di digestione anaerobica, sia esso imprenditore agricolo professionale/società agricola, ovvero altro imprenditore, intenda realizzare un impianto di **potenza termica nominale pari o inferiore a 3 MW o potenza elettrica nominale pari o inferiore a 1 Mwe e preveda l'utilizzo di materiali organici classificati come "rifiuti" ai sensi del DLgs 152/06 e successive modiche e integrazioni.**

3. INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLO SPORTELLO UNICO NEL CASO A) RELATIVO AGLI IMPIANTI DI PICCOLA E MICRO COGENERAZIONE DI IMPRESE AGRICOLE

Principali dati e informazioni da comunicare in materia agroambientale:

- Dati anagrafici dell'impresa agricola: Ragione sociale ;
- Ubicazione dell'impianto: rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici;
- Potenza termica ed elettrica;
- Materiali in input: origine (indicare eventuali soggetti fornitori esterni all'impresa), qualità, quantità;
- Depositi/Stoccaggi dei materiali in input: capacità;
- Descrizione del processo di digestione anaerobica;
- Informazioni relative agli scarichi e alle emissioni in atmosfera;
- Materiali in output al processo di digestione anaerobica: quantità, stato fisico, azoto totale contenuto;

- Copia contratto di fornitura dei sottoprodotti avviati alla digestione;
- Eventuali trattamenti dell'output;
- Materiale risultante dai trattamenti: quantità, stato fisico, azoto contenuto;
- Utilizzazione/destinazione d'uso del digestato:
 - a) Superficie disponibile (v. titoli di disponibilità) per l'eventuale utilizzazione agronomica del digestato per il rispetto dei limiti di azoto stabiliti per le ZVN;
 - b) Stoccaggio del digestato per l'utilizzazione agronomica;

Qualora il digestato sia assimilabile agli effluenti zootecnici, è sufficiente far riferimento alla comunicazione prevista dalla delibera dell'Assemblea Legislativa regionale n. 96/2007

4. CLASSIFICAZIONE DELLE BIOMASSE IN INGRESSO CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Le biomasse prese in considerazione sono quelle più comunemente impiegate negli impianti di biogas gestiti da imprese agricole. Esse sono d'origine agricola e provengono sia dalla coltivazione, sia dalla trasformazione dei prodotti agricoli.

Al fine di circoscrivere le problematiche che le norme vigenti sollevano, non è qui considerato il caso dell'ingresso agli impianti di DA, gestiti da imprese agricole, di biomasse d'origine urbana, come fanghi di depurazione e/o frazioni umide separate di RSU.

Le biomasse di origine agricola qui considerate sono le seguenti:

a- "effluenti d'allevamento palabili/non palabili", così come definiti nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006. Ai sensi del comma.1) lett. b) punto 5 dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, tali biomasse, denominate "*materie fecali*", sono rifiuti agricoli che, però, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del citato D.Lgs., purché siano utilizzate nell'attività agricola e non siano pericolose. La DA per ricavare energia da tali biomasse è attività agricola (D.Lgs 228/2001; D.Lgs 99/2004), così come la successiva utilizzazione agronomica del digestato;

b- Residui delle coltivazioni, come paglie, stocchi, collietti di barbabietola, e **residui delle imprese agricole** di cui al punto 7a dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali. Ai sensi del comma.1) lett.b), punto 5 dell'art. 185 D.Lgs. 152/2006, tali biomasse sono rifiuti agricoli denominati "*Sostanze naturali e non pericolose*" che, però, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del citato D.Lgs.), purché siano utilizzate nell'attività agricola. La DA per ricavare energia da tali biomasse è attività agricola (D.Lgs. 228/2001;

D.Lgs. 99/2004), così come la successiva utilizzazione agronomica del digestato;

- c- Residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro industria.** Ai sensi del comma.2 dell'art. 185 D.Lgs. 152/2006, tali biomasse possono essere "sottoprodotti" se utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre biogas e se rispettano le condizioni di cui alla lettera p), comma 1 dell'art. 183 dello stesso D.Lgs. La DA per ricavare energia da tali biomasse è attività agricola (D.Lgs. 228/2001; D.Lgs. 99/2004);
- d- Sottoprodotti d'origine animale** non destinati al consumo umano, che sono **residui delle trasformazioni o valorizzazioni effettuate dall'agro industria**, o dalle imprese agricole di cui al punto 7b dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali. Tra questi sottoprodotti, sono qui considerati solo quelli di categoria 3, vale a dire: parti da animali macellati idonee al consumo umano, ma non utilizzabili a questo fine per motivi commerciali; parti di animali inidonee al consumo umano ma provenienti da carcasse idonee a questo consumo; sangue proveniente da animali, esclusi i ruminanti, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano; ciccioli ad altri sottoprodotti ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano; prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e di ristorazione; latte crudo proveniente da animali clinicamente indenni da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; sottoprodotti dei centri d'incubazione o della lavorazione delle uova proveniente da animali clinicamente indenni da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali. Tali sottoprodotti possono non rientrare nel campo d'applicazione della normativa "rifiuti", perché sostanze naturali e non pericolose regolate, per quanto riguarda il trasporto e il processo di DA, dal Reg. CE n. 1774/2002, le cui disposizioni normative assicurano tutela ambientale e sanitaria, come richiesto dal comma 1, lett. b) dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006;
- e- Prodotti agricoli d'origine vegetale**, come mais e sorgo insilati, siloerba, ecc. prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad un impianto di DA per ricavarne energia in forma di biogas. Tali prodotti sono soggetti alla normale disciplina del trasporto merci (bolla di accompagnamento). La DA per ricavare energia da tali biomasse è attività agricola (D.Lgs. 228/2001; D.Lgs. 99/2004).

Possono rientrare tra le biomasse del gruppo "b" altre biomasse di origine agricola, come le acque reflue di cui ai punti 7a), 7b) e 7c) dell'at. 101 del D.Lgs. 152/2006. Sono acque provenienti dal lavaggio di frutta, ortaggi, locali e attrezzature di caseifici aziendali, confezionamento uova, ecc. che, a fronte di elevati volumi, hanno un contenuto molto basso di solidi metanizzabili e, quindi, presentano scarsa convenienza alla Digestione Anaerobica

(DA). Potrebbero, tuttavia, rivelarsi utili per diluire altre biomasse ad elevato tenore di sostanza secca, da destinare alla DA.

5. CLASSIFICAZIONE DEL DIGESTATO IN FUNZIONE DELLE BIOMASSE IN INGRESSO

Ai sensi del comma. 1 lett. b, punto 5, dell'art. 185 D.Lgs. 152/2006, **tutte le biomasse** dalla lettera "a" alla lettera "e" del paragrafo precedente sono classificabili come materie fecali e "*Sostanze naturali e non pericolose*" provenienti da un'attività agricola (la DA effettuata da un'impresa agricola è attività agricola come precisato al punto precedente) che vengono utilizzate in un'ulteriore attività agricola: l'applicazione ai suoli a fini di fertilizzazione delle colture agricole.

Il digestato risultante, infatti, è un fertilizzante organico e, come tale, deve essere applicato ai terreni agricoli nel rispetto delle disposizioni del DM 7/4/2006 e, in particolare, dell'art. 10 per le applicazioni nelle Zone non Vulnerabili da nitrati, e dell'art. 28 per le applicazioni nelle Zone Vulnerabili.

6. QUADRO RIASSUNTIVO DEI VINCOLI NORMATIVI PER LA GESTIONE DELLE BIOMASSE IN ENTRATA E L'UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO

Le considerazioni che seguono riguardano la realizzazione di un impianto di DA gestito da un'impresa agricola per ricavare per ricavare energia sotto forma di biogas e per effettuare lo spandimento del digestato (frazioni liquide e solide palabili) sui terreni di cui l'azienda dispone, vale a dire su terreni sui quali ha un diritto d'uso (proprietà o affitto) e/o su terreni messi a disposizione, con esplicita dichiarazione, dalle aziende agricole che ne sono proprietarie.

Sono stati presi in considerazione, a titolo esemplificativo, quattro casi abbastanza rappresentativi:

- 1) digestione anaerobica di soli effluenti zootecnici;
- 2) digestione anaerobica di sole biomasse vegetali provenienti da attività agricola (residui colturali e/o colture energetiche tipo sorgo, mais e foraggi, sottoposti a processo di insilamento);
- 3) digestione anaerobica di effluenti zootecnici in miscela con le biomasse vegetali di cui al punto 2 e con sottoprodotti delle lavorazioni vegetali, così come definiti al comma 1 lettera p) dell'art. 183 del DLgs 152/06;
- 4) digestione anaerobica di effluenti zootecnici in miscela con le biomasse vegetali di cui al punto 2 e con sottoprodotti di origine animale classificabili come materiali di categoria 3.

Gli adempimenti previsti sono esaminati separatamente per le Zone vulnerabili e Nitrati e per quelle non Vulnerabili

LINEE GUIDA PER UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO (SCHEMA DI SINTESI)

	BIOMASSE IN INGRESSO ALLA DA			
	CASO 1 Effluenti zootecnici	CASO 2 Colture vegetali	CASO 3 Effluenti zootecnici + colture vegetali + sottoprodotti vegetali da agro-industria	CASO 4 Effluenti zootecnici + colture vegetali + Sottoprodotti di origine animale
ZONE VULNERABILI				
Adempimenti per l'utilizzo agronomico del digestato	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN: artt. 27, 28 e 29) (1); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30) 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna comunicazione e (art.27, c.9 PAN) 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN, artt. 27, 28 e 29); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30) 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN artt. 27, 28 e 29); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30); - Rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal punto 12, parte C, Capitolo II, Allegato VI del Reg.1774/02 per i sottopr. d'origine animale
Disciplina del trasporto da e per l'impianto DA su rete viaria pubblica	Documentazione come da Art.16 PAN	Bolla d'accompagnamento per l'impianto e anche da impianto ai terreni (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione come da Art.16 PAN per gli effluenti in entrata e per il digestato da impianto a terreni; - Bolla per colture vegetali e sottoprodotti nel trasporto all'impianto 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentaz. come da Art.16 PAN per gli effluenti in entrata e per il digestato da impianto a terreni; - Bolla per colture vegetali nel trasporto all'impianto; - Documento commerciale e, ove richiesto, certificato sanitario per i sottoprodotti d'origine animale nel trasporto all'impianto
Determinazione carico azotato in entrata ed uscita DA (N in entrata = N in uscita)	Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN (3)	Da registrazione dei carichi alla DA, noti i tenori di N da CBPA o tabelle regionali	<ul style="list-style-type: none"> - Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN; - Da carichi e tenori di N per le colture vegetali e sottoprodotti vegetali 	<ul style="list-style-type: none"> - Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN; - Da carichi e tenori di N per le colture vegetali e sottopr. d'origine animale

	BIOMASSE IN INGRESSO ALLA DA			
	CASO 1 Effluenti zootecnici	CASO 2 Colture vegetali	CASO 3 Effluenti zootecnici + colture vegetali + sottoprodotti vegetali da agro-industria	CASO 4 Effluenti zootecnici + colture vegetali + Sottoprodotti di origine animale
ZONE VULNERABILI				
Stoccaggio digestato	<ul style="list-style-type: none"> - Artt.12 e 13 PAN per frazioni liquide; - Artt. 8 e 9 PAN per eventuali frazioni solide 	Come per gli effluenti zootecnici, cioè (4) : <ul style="list-style-type: none"> - Artt.12 e 13 PAN per frazioni liquide; - Artt. 8 e 9 PAN per eventuali frazioni solide 	Come per effluenti zootecnici da soli, cioè (4) <ul style="list-style-type: none"> - Artt.12 e 13 PAN per frazioni liquide; - Artt. 8 e 9 PAN per eventuali frazioni solide 	Come per effluenti zoot. da soli, cioè (4) : <ul style="list-style-type: none"> - Artt.12 e 13 PAN per frazioni liquide; - Artt. 8 e 9 PAN per eventuali frazioni solide

	BIOMASSE IN INGRESSO ALLA DA			
	CASO 1 Effluenti zootecnici	CASO 2 Colture vegetali	CASO 3 Effluenti zootecnici + colture vegetali + sottoprodotti vegetali da agro-industria	CASO 4 Effluenti zootecnici + colture vegetali + Sottoprodotti di origine animale
ZONE VULNERABILI				
Dosaggio ettariale azoto	(da art.18 PAN) - apporti di N eff non > fabbisogno coltura; - N zoot. al campo non > di 170 kg/ha/a; - Elaborazione di un PUA come da Allegato 2 del PAN	(da art.24 PAN) - Apporti di N eff del digestato non > dei valori di Tabella 7 Allegato 2 PAN (5); - conseguimento di un coefficiente di media efficienza dell'azoto del digestato (6)	(da art.18 PAN) - apporti di N eff non > fabbisogno coltura; - apporti di N zoot al campo da digestato non > di 170 kg/ha/a; - apporto di N totale da digestato da calcolare sulla base di un PUA (elaborato come da Allegato 2 del PAN) nel rispetto del coefficiente aziendale di media efficienza (6)	(da art.18 PAN) - apporti di N eff non > fabbisogno coltura; - apporti di N zoot al campo da digestato non > di 170 kg/ha/a; - apporto di N totale da digestato da calcolare sulla base di un PUA (elaborato come da Allegato 2 del PAN) nel rispetto di un coefficiente aziendale di media efficienza (6)
Prescrizioni	Da conservare in azienda (Art 27 PAN) - PUA annuale; - Visure catastali e attestati disponibilità terreni; - Registro utilizzazione agronomica fertilizzanti azotati - Document. trasporto	Da conservare in azienda (Art 24 PAN) - Elenco appezzamenti aziendali, loro superficie, colture praticate (+ CTR con appezzamenti); - Registro utilizzazione agronomica fertilizzanti azotati	Da conservare in azienda (Art 27 PAN) - PUA annuale; - Visure catastali e attestati disponibilità terreni; - Registro utilizzazione agronomica Fertilizzanti azotati; - Documentazione relativa al trasporto	Da conservare in azienda (Art 27 PAN) - PUA annuale; - Visure catastali e attestati disponibilità terreni; - Registro utilizzazione agronomica Fertilizzanti azotati; - Documentazione relativa al trasporto

LINEE GUIDA PER UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO (SCHEMA DI SINTESI)

	BIOMASSE IN INGRESSO ALLA DA			
	CASO 1 Effluenti zootecnici	CASO 2 Colture vegetali	CASO 3 Effluenti zootecnici + colture vegetali + sottoprodotti vegetali da agro-industria	CASO 4 Effl. zootec + colture vegetali+ Sottoprodotti di origine animale
ZONE NON VULNERABILI				
Adempimenti per l'utilizzo agronomico del digestato	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN, artt. 48, 49 e 50); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30) 	Nessuna comunicazione (non potendo essere più restrittivi di quanto stabilito da art.27, c.9 PAN per le ZVN)	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN, artt. 48, 49 e 50); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30) 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN, artt. 27, 28 e 29); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30); - Rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal punto 12, parte C, Capitolo II, Allegato VI del Reg.1774/02 per i sottoprodotti d'origine animale
Disciplina del trasporto da e per l'impianto DA su rete viaria pubblica	Documentazione come da Art.16 e Art. 46 PAN	Bolla d'accompagnamento per l'impianto e anche da impianto ai terreni (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione come da Art.16 PAN per gli effluenti in entrata e per il digestato da impianto a terreni; - Bolla per colture vegetali e sottoprodotti nel trasporto all'impianto 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione come da Art.16 PAN per gli effluenti in entrata e per il digestato da impianto a terreni; - Bolla per colture vegetali nel trasporto all'impianto; - Documento commerciale e, ove richiesto, certificato sanitario per i sottoprodotti d'origine animale nel trasporto all'impianto
Determinaz. carico azotato in entrata ed uscita DA (N in entrata = N in uscita)	Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN	Da registrazione dei carichi alla DA, noti i tenori di N da CBPA o tabelle regionali	<ul style="list-style-type: none"> - Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN; - Da carichi e tenori di N per le colture vegetali e sottoprodotti vegetali 	<ul style="list-style-type: none"> - Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN; - Da carichi e tenori di N per le colture vegetali e sottoprodotti d'origine animale

	BIOMASSE IN INGRESSO ALLA DA			
	CASO 1 Effluenti zootecnici	CASO 2 Colture vegetali	CASO 3 Effluenti zootecnici + colture vegetali + sottoprodotti vegetali da agro-industria	CASO 4 Effl. zootec + colture vegetali+ Sottoprodotti di origine animale
ZONE NON VULNERABILI				
Stoccaggio	Artt.42, 43 e 44 del PAN per frazioni liquide e per eventuali frazioni solide	Come per effluenti zootecnici, cioè: - Artt.42, 43 e 44 del PAN per frazioni liquide e per eventuali frazioni solide	Come per effluenti zoot. da soli (4), cioè: - Artt.42, 43 e 44 del PAN per frazioni liquide e per eventuali frazioni solide	Come per effluenti zoot. da soli, cioè: - Artt.42, 43 e 44 del PAN per frazioni liquide e per eventuali frazioni solide
Dosaggio ettariale azoto	(da art.47 PAN) - N eff non > dei fabbisogni delle coltura; - apporti di N zoot al campo non > di 340 kg/ha/a	(da art.47 PAN) - apporti di N da digestato al campo non > di 340 kg/ha/a - E' richiesta l'elaborazione di un PUA per apporti superiori	(da art.47 PAN) - apporti di N da digestato al campo non > di 340 kg/ha/a - E' richiesta l'elaborazione di un PUA per apporti superiori	(da art.47 PAN) - apporti di N da digestato al campo non > di 340 kg/ha/a - E' richiesta l'elaborazione di un PUA per apporti superiori
Prescrizioni	Da conservare in azienda (art 50 PAN): - PUA annuale (solo per aziende IPPC); - Visure catastali e attestati disponibilità terreni; - Registro utilizzazione agron. fertilizz. azotati; - Documentazione relativa al trasporto	Da conservare in azienda (art 30 DM 7.04.06 e art 24 PAN) (6) - Elenco appezzamenti aziendali, loro Sup, colture (+ CTR con appezzamenti); - Registro utilizzazione agron. fertilizz. azotati	Da conservare in azienda (art 50 PAN): - PUA annuale (solo per aziende IPPC); - Visure catastali e attestati disp terreni; - Registro utilizzazione agron. fertilizz. azotati - Documentazione relativa al trasporto	Da conservare in azienda (art 50 PAN): - PUA annuale (solo per aziende IPPC); - Visure catastali e attestati disp terreni; - Registro utilizzazione agron. fertilizz. azotati; - Documentazione relativa al trasporto

Note

(1) PAN: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (Delibera Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 16 gennaio 2007, n. 96);

(2) Si tratta di prodotti che afferiscono ad un impianto di trattamento che produce un altro prodotto, avente proprietà fertilizzanti, costituito da **"sostanze naturali, non pericolose, utilizzabili nelle attività agricole"**;

(3) Circolare esplicativa del PAN (Determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa del 4 marzo n. 2184);

(4) Si conviene che per un utilizzo efficiente del digestato, proveniente dai diversi tipi di biomasse in entrata all'impianto di DA, il periodo di stoccaggio non può essere diverso da quello stabilito dal PAN per gli effluenti zootecnici

(5) Gli apporti massimi di N di Tabella 7 valgono per i concimi di sintesi per i quali si assume un'efficienza dell'N pari al 100%. In caso di impiego di digestato derivante da effluenti zootecnici e altre biomasse di origine vegetale e animale, i valori indicati in Tab. 7 sono da intendersi come apporti massimi di N efficiente; ne deriva che la dose di digestato distribuibile deve essere calcolata sulla base dei coefficienti di efficienza di cui alla tab. 5b, in corso di definizione e da inserire nell'All. 2 del PAN.

(6) Il conseguimento di un livello di media efficienza per l'N del digestato è ottenibile con le pratiche agronomiche virtuose desumibili dalla tabella 4 e dalla tabella 5b in corso di definizione da inserire nell'All. 2 del PAN.